Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale„ n. 176 del 31 luglio 2007 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 31 luglio 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 175

UNIVERSITÀ «ROMA TRE»

DECRETO RETTORALE 24 luglio 2007.

Modificazioni allo statuto.

SOMMARIO

UNIVERSITÀ «ROMA TRE»

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ «ROMA TRE»

DECRETO RETTORALE 24 luglio 2007.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l'art. 6, commi 1, 9, 10 e 11;

Visto lo statuto dell'Ateneo, in particolare l'art. 38, commi 1 e 3, e l'art. 39;

Vista la delibera di approvazione di emendamenti allo statuto dell'Ateneo assunta dal senato accademico in data 10 luglio 2007, su parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione in data 3 luglio 2007;

Effettuata la trasmissione dei suddetti emendamenti al Ministero dell'università e della ricerca, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168, giusta nota in data 12 luglio 2007, prot. 24266;

Vista la comunicazione di assenza di rilievi sui suddetti emendamenti pervenuta dal Ministero dell'università e della ricerca, giusta nota in data 18 luglio 2007, prot. 2664;

Sentito il direttore amministrativo;

Decreta:

Art. 1.

È emanato lo statuto dell'Ateneo nel testo allegato al presente decreto, del quale è parte integrante e sostanziale, risultante dagli emendamenti al testo previgente come sopra approvati.

Art. 2.

Il presente decreto verrà inviato alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la prescritta pubblicazione.

Roma, 24 luglio 2007

Il rettore: FABIANI

ALLEGATO

UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE

===============

STATUTO
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE

=================

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art.1. Principi costitutivi

1. L'Università degli Studi Roma Tre (di seguito denominata Università) è una istituzione pubblica autonoma, i cui fini sono la promozione e produzione della conoscenza e lo sviluppo della cultura.

2. Sono funzioni primarie dell'Università:
a) l'istruzione e la formazione intellettuale degli studenti che ad essa si iscrivono;
b) la predisposizione di adeguate strutture scientifiche ed edilizie per la ricerca e per la didattica;
c) la organizzazione di servizi volti a promuovere lo studio e la ricerca.

3. L'Università è inoltre sede di ogni specie di formazione di livello superiore, ivi compresi la formazione permanente e ricorrente, l'aggiornamento culturale e professionale.

4. Per la realizzazione dei propri fini istituzionali, l'Università stabilisce rapporti con enti locali, territoriali, con istituzioni culturali e con strutture produttive pubbliche e private. L'Università sviluppa inoltre rapporti con altre istituzioni d'ambito comunitario ed internazionale, operanti nel campo della didattica e della ricerca.

5. Sono membri della comunità universitaria i professori ed i ricercatori (di seguito indicati come docenti), il personale amministrativo, ausiliario, bibliotecario, tecnico (di seguito indicato come personale tecnico-amministrativo e bibliotecario) e gli studenti. Ad essi spetta la gestione dell'Università sia direttamente, sia attraverso l'elezione democratica di rappresentanti negli organi di governo.
L'Università offre a tutti i suoi membri, in relazione ai rispettivi ruoli, eguali opportunità.

Art.2. Autonomia universitaria

1. L'Università realizza la propria autonomia attraverso propri statuti e regolamenti. Essa attua l'autogoverno nel rispetto delle competenze e dei fini istituzionali degli organi e delle strutture che in essa sono costituiti, nonché della normativa vigente sullo stato giuridico del personale.

2. L'autonomia si esprime negli ambiti scientifico, didattico, organizzativo, finanziario, gestionale, amministrativo, patrimoniale, contabile. Ogni membro della comunità universitaria assume responsabilità verso gli altri, secondo le proprie funzioni, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi comuni.

3. L'Università ha piena capacità di diritto pubblico e privato, che esercita nel rispetto dei propri fini istituzionali, con l'obbligo di devolvere ai medesimi fini eventuali profitti derivanti dalle proprie attività.

Art.3. Libertà di ricerca e di insegnamento

1. L'Università garantisce ai singoli docenti libertà di ricerca ed alle strutture scientifiche autonomia nella organizzazione della ricerca; essa assicura a tutti i suoi membri il rispetto delle competenze scientifiche e le condizioni per esprimere liberamente il proprio pensiero.

2. L'Università garantisce ai docenti uguali opportunità di accesso ai finanziamenti per la ricerca e all'utilizzazione delle strutture scientifiche.

3. L'Università garantisce ai singoli docenti la libertà di insegnamento e alle singole strutture didattiche l'autonomia, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che ne disciplinano gli ordinamenti.

4. Nel rispetto delle libertà di ricerca e di insegnamento e delle autonomie garantite nei commi precedenti, l'Università procede a verifiche periodiche delle attività svolte in tali ambiti, nonché della loro congruità con le finalità generali della istituzione universitaria e con quelle specifiche poste in sede di programmazione di Ateneo. Le modalità di attuazione di queste verifiche saranno definite in sede di regolamento.

Art.4. Diritto allo studio

1. Al fine di favorire il diritto degli studenti al pieno sviluppo della loro formazione, l'Università organizza la propria attività e coordina i propri servizi per soddisfarne le esigenze.

2. L'Università promuove la realizzazione del diritto allo studio sia attraverso il tutorato e l'orientamento, volti non solo all'informazione degli studenti ma anche al sostegno nell'organizzazione della carriera didattica, sia attraverso scambi culturali anche in ambito internazionale, in collaborazione con analoghe istituzioni di altri paesi e con organizzazioni internazionali.

3. L'Università favorisce le attività autogestite nei settori della cultura, dello sport e del tempo libero.

4. Agli studenti è riconosciuta la partecipazione all'organizzazione della didattica, tramite rappresentanze dirette.

Art.5. Sviluppo e programmazione

1. L'Università adotta criteri organizzativi idonei a consentire il conseguimento dei suoi fini istituzionali nel modo più efficiente ed efficace.

2. L'Università adotta il metodo della programmazione il cui scopo è coordinare l'impiego delle risorse in vista del raggiungimento degli obiettivi che l'Ateneo ha posto per la propria attività.

3. L'Università programma il suo sviluppo recependo e coordinando le informazioni e le esigenze provenienti sia dai propri organi e strutture didattiche, scientifiche e amministrative, sia dall'esterno. La programmazione stabilisce gli obiettivi da conseguire valutando l'evoluzione nella società della domanda di istruzione superiore e l'emergenza di nuovi campi di interesse culturale e scientifico.

Art.6. Organizzazione amministrativa

1. L'Università organizza la propria amministrazione attuando il principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato e gestione dall'altro ed in modo che venga osservato il principio della responsabilità individuale nella attuazione delle decisioni, nel controllo della regolarità degli atti, nella verifica dei risultati realizzati.

2. Gli organi di governo concorrono a definire, ciascuno nel proprio ambito di competenza, gli obiettivi da perseguire e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite. Ai dirigenti ed ai titolari di funzioni dirigenziali spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa.

3. Al personale tecnico-amministrativo e bibliotecario è garantito il rispetto delle competenze e la valorizzazione delle capacità e qualità professionali, anche mediante forme di incentivazione.

Art.7. Responsabilità e Pubblicità

1. La partecipazione agli organi collegiali è per tutti un diritto-dovere. I responsabili eletti o nominati degli organi di governo e delle strutture scientifiche, didattiche, amministrative, bibliotecarie e dei servizi hanno l'impegno prioritario di curarne il corretto funzionamento assicurandone l'efficienza.

2. L'Università assicura a tutti i suoi membri le condizioni per esprimere liberamente il proprio giudizio, favorendo la circolazione delle informazioni al suo interno (con esclusione di quelle aventi riferimenti personali) e la diffusione dei dati relativi alle proprie attività istituzionali.

3. Con apposito regolamento sono disciplinate le funzioni del responsabile dei procedimenti amministrativi e l'accesso ai relativi documenti, in conformità ai principi della legislazione vigente.

4. Gli atti delle assemblee, dei consigli e degli organi di Ateneo sono pubblici e liberamente consultabili. L'Università assicura la pronta pubblicazione delle delibere degli organi accademici centrali e decentrati e dà tempestiva notizia sulla conduzione dei servizi.

5. L'Università provvede periodicamente alla pubblicazione della bibliografia generale di Ateneo, che comprende i contributi scientifici prodotti dal personale dell'Università e l'indicazione dei progetti di ricerca in corso.

Art.8. Finanziamento dell'Università

1. Le fonti di finanziamento dell'Università consistono in:
a) trasferimenti dallo Stato;
b) finanziamenti da enti pubblici e privati;
c) tasse e contributi degli studenti;
d) lasciti e donazioni;
e) contratti e convenzioni;
f) proventi da servizi di consulenza, aggiornamento, formazione specialistica e da iniziative e servizi culturali offerti al pubblico;
g) redditi patrimoniali.

TITOLO II

ORGANI CENTRALI DELL'UNIVERSITA'

Art.9. Organi centrali di governo

1. Sono organi centrali di governo dell'Università: il Rettore, il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione.

Art.10. Rettore

1. Il Rettore rappresenta l'Università ad ogni effetto di legge ed è il garante della sua autonomia.

2. In particolare, compete al Rettore:
a) convocare e presiedere il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione;
b) vigilare affinché sia data attuazione alle deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione;
c) emanare gli statuti e i regolamenti;
d) esercitare la vigilanza su tutte le strutture dell'Università, impartendo direttive per la corretta applicazione delle norme di legge, dello statuto e dei regolamenti autonomi, nonché per l'efficiente funzionamento delle strutture medesime;
e) esercitare l'autorità disciplinare nei confronti del personale, nell'ambito delle competenze previste dalla legge;
f) garantire l'autonomia didattica e di ricerca dei professori e dei ricercatori;
g) favorire la piena attuazione del diritto allo studio degli studenti nell'Ateneo;
h) presentare al Ministro competente le relazioni sull'attività didattica e di ricerca previste dalle leggi;
i) presentare all'inizio di ogni anno accademico una relazione pubblica sullo stato dell'Università;
l) assumere, in caso di motivata indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti amministrativi nell'ambito delle deleghe previste dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione e richiederne la ratifica nella seduta dell'organo immediatamente successiva;
m) nominare il Direttore Amministrativo, sentito il Consiglio di Amministrazione;
n) stipulare i contratti e le convenzioni di sua competenza;
o) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli siano demandate dalle leggi sull'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo.

3. Il Rettore designa fra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno il Prorettore vicario, ed eventualmente altri Prorettori.
Il Prorettore vicario è nominato con decreto rettorale e sostituisce il Rettore in ogni sua funzione in caso di cessazione, assenza, impedimento o per delega.
Gli altri Prorettori sono nominati con decreto rettorale che ne definisce la qualità di delegati del Rettore per specifici settori di intervento di particolare complessità e articolazione, nel rispetto di quanto stabilito dall'Art. 6.
Il Rettore presenta al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione la proposta di nomina del Prorettore vicario e degli eventuali altri Prorettori corredata da un piano organico delle competenze e delle funzioni loro affidate. Il Rettore può procedere alle nomine solo dopo che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione hanno espresso parere favorevole.

4. Il Rettore può delegare proprie funzioni ad altri docenti di ruolo e fuori ruolo, previo parere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
Il Rettore può altresì attribuire incarichi specifici, riferibili alle politiche degli studenti e del personale tecnico amministrativo, anche a studenti e personale tecnico amministrativo. Le deleghe e gli incarichi sono conferiti con decreto rettorale e devono essere comunicati al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione, ai Dipartimenti e agli uffici competenti.

5. Il Rettore viene eletto fra i professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia a tempo pieno, fra coloro che presentino ufficialmente la propria candidatura e le linee programmatiche che intendono perseguire nel periodo del mandato.
Il Rettore dura in carica quattro anni.
La funzione di Rettore non può essere svolta, di norma, per più di due mandati consecutivi. L'elezione per ulteriori mandati consecutivi oltre la norma può avvenire nel rispetto di quanto stabilito nel successivo comma 7 lettera b).
L'elettorato attivo per l'elezione spetta:
a) ai professori di ruolo e fuori ruolo;
b) ai ricercatori;
c) a tutto il personale tecnico-amministrativo e bibliotecario in ruolo, ai voti espressi dal quale sarà assegnato un peso pari all'8% del numero dei docenti aventi diritto al voto;
d) ai rappresentanti degli studenti negli organi centrali di governo dell'Università, nei Consigli di facoltà, nonché ai dieci studenti eletti direttamente nel Consiglio degli Studenti di cui all'Art. 15, comma 3.

6. La convocazione del corpo elettorale è effettuata dal decano o, in caso di sua assenza o impedimento o qualora non vi provvedesse nei termini prescritti, dal professore che lo segue in ordine di anzianità di ruolo, almeno quaranta giorni prima della data stabilita per la votazione. Nella stessa convocazione è indicata la data per la presentazione pubblica delle candidature e delle linee programmatiche.
Il decano o chi lo sostituisce provvede alla costituzione di un seggio elettorale a norma di regolamento.
La votazione deve svolgersi in epoca compresa tra non più di centosessanta giorni e non meno di centoventi giorni prima della scadenza del Rettore in carica.
Nel caso di anticipata cessazione la convocazione del corpo elettorale deve avere luogo entro trenta giorni dalla data di cessazione.

7. Il Rettore è eletto a scrutinio segreto, secondo le seguenti modalità.
a) In presenza di candidati che non abbiano già svolto due mandati consecutivi.
- Il Rettore è eletto nella prima votazione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, secondo il disposto dell'Art. 10 comma 5, nella seconda o terza votazione a maggioranza assoluta dei votanti, secondo il disposto dell'Art. 10 comma 5.
- In caso di mancata elezione si procede con il metodo del ballottaggio fra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. Nel ballottaggio risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano in ruolo.
b) In presenza di un candidato che abbia già svolto due o più mandati consecutivi.
- Nella prima votazione il Rettore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, secondo il disposto dell'Art. 10 comma 5. In caso di non avvenuta elezione, il candidato che abbia già svolto due o più mandati consecutivi se non ha conseguito il voto di almeno un terzo degli aventi diritto al voto, secondo il disposto dell'Art. 10 comma 5 non può proseguire nell'iter elettorale.
- Nel caso di mancata elezione nella prima votazione, la seconda votazione deve avvenire dopo 30 giorni; durante questo intervallo possono essere presentate ulteriori candidature, nei modi stabiliti dall'Art. 10 commi 5 e 6.

- Nella seconda e terza votazione il Rettore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti, secondo il disposto dell'Art. 10 comma 5.
- In caso di mancata elezione si procede con il metodo del ballottaggio fra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. Nel ballottaggio risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano in ruolo.

8. Le procedure dello svolgimento delle elezioni del Rettore sono disciplinate con apposito regolamento elettorale, nel rispetto di quanto stabilito dall'Art. 10 comma 7 e dall'Art. 34.

9. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal decano o da chi lo sostituisce ed è nominato Rettore con decreto del Ministro competente.

10. Al Rettore, al Prorettore vicario, ai Prorettori, ai delegati di funzioni rettorali ed agli incaricati ai sensi del comma 4 può essere assegnata una indennità di funzione nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione.

Art.11. Senato Accademico

1. Il Senato Accademico esercita tutte le competenze relative alla programmazione, al coordinamento e alla verifica delle attività didattiche e di ricerca nell'ambito dell'Università, fatte salve le attribuzioni spettanti alle singole strutture didattiche e scientifiche. In particolare, sono sottoposti alle deliberazioni del Senato:
a) l'approvazione dei piani pluriennali ed annuali di sviluppo, tenendo conto delle proposte avanzate dalle strutture didattiche e scientifiche e sentito il Consiglio di Amministrazione;
b) le modifiche al presente statuto, secondo le procedute previste dall'Art.38;
c) la costituzione e la soppressione dei dipartimenti, dei centri di ricerca e di servizi, nonché dei centri interuniversitari, sentito il Consiglio di Amministrazione;
d) l'attivazione di nuove facoltà, sentito il Consiglio di Amministrazione;
e) l'attivazione di corsi di studio e ogni altra forma di iniziativa didattica prevista dalla normativa vigente, su proposta delle facoltà interessate, e sentito il Consiglio di Amministrazione;
f) l'approvazione del Regolamento Didattico di Ateneo, sentite le strutture didattiche;
g) l'approvazione del Regolamento Generale di Ateneo sentito il Consiglio di Amministrazione;
h) l'assegnazione dei posti di ruolo di professori e ricercatori ai settori scientifico-disciplinari sulla base delle indicazioni delle facoltà e nel rispetto delle previsioni contenute nei piani di sviluppo;
i) le proposte al Consiglio di Amministrazione di ripartizione dei fondi per la didattica e la ricerca alle strutture didattiche e scientifiche, tenendo conto delle indicazioni da loro fornite e dei criteri di cui al successivo comma 2, punto f);
l) le decisioni, per quanto di sua competenza, in merito alle richieste avanzate dagli studenti attraverso le proprie rappresentanze.

2. Spetta inoltre al Senato Accademico:
a) esprimere parere sul Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
b) dare indicazioni al Consiglio di Amministrazione in merito alle linee di indirizzo per l'impostazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale ed esprimere parere sul bilancio pluriennale e sul bilancio annuale di previsione;

c) avanzare proposte al Consiglio di Amministrazione circa i criteri per l'assegnazione alle facoltà delle risorse da destinarsi ai posti di personale docente e alle strutture didattiche e scientifiche delle risorse da destinarsi ai posti di personale tecnico amministrativo e bibliotecario;
d) promuovere specifiche iniziative atte a stabilire un equilibrato rapporto tra risorse disponibili e domande di iscrizione, sentito il parere delle strutture didattiche;
e) dare il parere sulle relazioni ufficiali sull'attività didattica e scientifica dell'Università, che il Rettore presenta al Ministero competente;
f) approvare i criteri per la valutazione dell'attività didattica e di ricerca, sentito il Nucleo di Valutazione di Ateneo;
g) determinare i criteri per l'attuazione dei programmi nazionali ed internazionali di cooperazione e scambio.

3. Il Senato Accademico è costituito con decreto rettorale ed è composto da:
a) il Rettore;
b) il Prorettore vicario con voto sostitutivo;
c) un rappresentante per ogni facoltà, individuato nella persona del Preside;
d) una rappresentanza per ogni grande area scientifica-disciplinare dell'Università;
e) una rappresentanza del personale delle aree funzionali (amministrativa, bibliotecaria e tecnico-ausiliaria), con voto deliberativo ristretto ai punti b), c) - limitatamente ai centri di servizio - e g) del comma 1, ed ai punti a), b), c) e g) del comma 2;
f) una rappresentanza degli studenti, con voto deliberativo ristretto alle questioni concernenti la programmazione, l'approvazione dei piani di sviluppo, il coordinamento e la verifica, limitatamente alla attività didattica.
La presenza di membri del Senato Accademico privi di voto deliberativo non concorre alla formazione del numero legale.

4. Il Direttore Amministrativo partecipa alle sedute del Senato Accademico con voto consultivo, e ne esercita le funzioni di segretario.

5. L'istituzione delle facoltà è disciplinata dall'Art.16, comma 2.
Il numero delle grandi aree scientifico-disciplinari dell'Università è fissato in quattro, ciascuna delle quali è costituita da una pluralità di settori scientifico-disciplinari, in modo tale che ogni settore risulti attribuito ad una sola grande area, come da elenco riportato nella tabella A allegata al presente statuto. Ciascuna grande area è inoltre articolata in una pluralità di strutture didattiche e scientifiche (facoltà e dipartimenti), in modo che ogni struttura risulti attribuita ad una sola grande area, come da elenco riportato nella medesima tabella A.
L'afferenza a ciascuna grande area dei singoli docenti è determinata sulla base del settore scientifico-disciplinare di inquadramento e dà diritto all'elettorato attivo e passivo per la rappresentanza della grande area in seno al Senato Accademico. Il docente appartenente ad una facoltà attribuita ad una grande area diversa da quella di afferenza, può esercitare, alle condizioni stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo, i suoi diritti di elettorato attivo e passivo per la grande area cui è attribuita la facoltà.
Le modalità di modifica della tabella A sono oggetto del Regolamento Generale di Ateneo.

6. La rappresentanza di ogni grande area scientifico-disciplinare nel Senato Accademico è formata da:
a) due Direttori di dipartimento;
b) cinque docenti non appartenenti tutti alla stessa qualifica al momento delle elezioni e comprendenti per le grandi aree cui sono attribuite più facoltà almeno un docente per ciascuna facoltà.

Nel caso in cui il numero dei docenti afferenti ad una grande area scientifico-disciplinare superi i tre ottavi del numero totale dei docenti dell'Università, la rappresentanza dell'area stessa è modificata, rispetto a quanto previsto dal primo capoverso, come segue:
a) tre Direttori di dipartimento;
b) sette docenti non appartenenti tutti alla stessa qualifica al momento delle elezioni e comprendenti per le grandi aree cui sono attribuite più facoltà almeno due docenti per ciascuna facoltà.
La rappresentanza di ciascuna area viene eletta da un collegio unico costituito da tutti i docenti afferenti all'area stessa. L'elettorato passivo spetta ai docenti afferenti all'area.
Per l'elezione di ciascuna rappresentanza dell'area, l'elettore esprime:
- una preferenza per l'elettorato passivo di cui al punto a),
- due preferenze per l'elettorato passivo di cui al punto b).

7. La rappresentanza del personale delle aree funzionali (amministrativa, bibliotecaria e tecnico-ausiliaria) è formata da quattro appartenenti al personale stesso. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutto il personale suddetto.

8. La rappresentanza degli studenti è formata da sei studenti.

9. Il Senato Accademico è rinnovato ogni quattro anni, ad esclusione della rappresentanza degli studenti che è rinnovata ogni tre anni.

10. Per lo svolgimento dei propri compiti il Senato Accademico può costituire commissioni permanenti e commissioni temporanee.

Art.12. Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione esercita le competenze relative alla gestione amministrativa, finanziaria, economica e patrimoniale dell'Università, nonché alla gestione del personale tecnico amministrativo e bibliotecario, fatte salve le competenze spettanti alla Direzione Amministrativa, ai centri di gestione autonoma individuati in base al presente statuto e ai regolamenti di Ateneo. In particolare, sono sottoposti alle deliberazioni del Consiglio:
a) l'approvazione del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, sentito il Senato Accademico;
b) la predisposizione del bilancio annuale di previsione e del bilancio pluriennale, tenuto conto delle indicazioni del Senato Accademico di cui all'Art. 11, comma 2, punto b);
c) l'approvazione del bilancio annuale di previsione e del bilancio pluriennale, del conto consuntivo e del rendiconto finanziario;
d) l'assegnazione delle risorse finanziarie ai centri di spesa, ai sensi del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità nonché dei criteri proposti dal Senato Accademico per la ripartizione delle risorse di cui all'Art. 11, comma 2, punto c);
e) l'approvazione del piano edilizio di Ateneo, in conformità ai criteri formulati dai piani di sviluppo, e l'approvazione dei relativi interventi attuativi;
f) gli atti di esercizio delle altre attribuzioni spettanti al Consiglio in base al Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

2. Il Consiglio di Amministrazione è composto:
a) dal Rettore;
b) dal Prorettore vicario, con voto consultivo e deliberativo solo in assenza del Rettore;

c) da dodici rappresentanti dei docenti così ripartiti: quattro professori di prima fascia, quattro professori di seconda fascia e quattro ricercatori, eletti da un collegio unico composto da tutti i docenti dell'Università;
d) da quattro rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
e) da quattro a sei rappresentanti degli studenti, a seconda della percentuale dei votanti;
f) dal Direttore Amministrativo, con voto consultivo che esercita le funzioni di segretario.

3. Il Consiglio di Amministrazione è rinnovato ogni quattro anni, ad esclusione della rappresentanza degli studenti che è rinnovata ogni tre anni.
Per l'elezione della rappresentanza dei docenti ogni elettore esprime una sola preferenza.

4. Su proposta del Rettore e sentito il Senato Accademico possono partecipare, a titolo consultivo, al Consiglio di Amministrazione e per tutta la durata del suo mandato personalità rappresentanti di enti e organismi pubblici e privati di particolare interesse per l'Ateneo.

5. Il Consiglio è convocato dal Rettore almeno ogni due mesi, nonché tutte le volte nelle quali il Rettore lo ritenga opportuno. Il Consiglio deve essere comunque convocato quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei suoi componenti.

Art.13. Direttore Amministrativo e Dirigenza

1. Il Direttore Amministrativo è nominato dal Rettore, sentito il Consiglio di Amministrazione.
L'incarico di Direttore è attribuito a un dirigente dell'Università ovvero, previo specifico avviso pubblico, ad un dirigente di altra sede universitaria o di altra amministrazione statale che abbia titolo.
L'incarico ha durata triennale e può essere rinnovato.
Il Direttore è a capo degli uffici e dei servizi centrali dell'Università ed esercita la gestione amministrativa dell'Università, fatte salve le competenze attribuite ai centri di spesa e alle strutture autonome, in attuazione dei programmi e degli indirizzi deliberati dagli organi centrali di governo dell'Università.
A tale scopo il Direttore dispone dei mezzi e del personale dell'amministrazione centrale dell'Università e risponde dei risultati conseguiti, in termini di efficienza nell'impiego delle risorse e di efficacia nella gestione in relazione agli obiettivi prefissati.

2. Al Direttore Amministrativo può essere assegnato un emolumento aggiuntivo nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione.

3. I Dirigenti collaborano con il Direttore Amministrativo con compiti di integrazione funzionale per le strutture operanti su ambiti connessi.
Il conferimento dell'incarico ai Dirigenti, nell'ambito delle strutture dell'amministrazione centrale, è disposto con Decreto Rettorale su proposta del Direttore Amministrativo tra i Dirigenti in servizio nell'Ateneo, sentito il Consiglio di Amministrazione.
Ai Dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
L'incarico è a tempo determinato e può essere revocato.

I Dirigenti, nell'ambito delle strutture a cui sono preposti, sono responsabili dei risultati conseguiti in termini di efficienza nell'impiego delle risorse e di efficacia nella gestione in relazione agli obiettivi prefissati.

4. La nomina di Direttore Amministrativo e l'incarico di Dirigente possono essere revocati con atto motivato del Rettore previa contestazione all'interessato e sentito il Consiglio di Amministrazione.

Art.14. Collegio dei Direttori di Dipartimento

1. I Direttori dei dipartimenti si riuniscono in Collegio allo scopo di:
a) coordinare i rapporti dei dipartimenti tra loro e con gli organi dell'amministrazione centrale;
b) armonizzare i programmi di sviluppo dei dipartimenti e ottimizzare l'utilizzo delle risorse.

2. Il Collegio dei Direttori di Dipartimento formula proposte ed esprime pareri anche su richiesta degli organi centrali di governo in merito a:
a) i criteri di attribuzione e di ripartizione ai dipartimenti delle risorse finanziarie, logistiche e di personale tecnico- amministrativo e bibliotecario;
b) la attivazione e disattivazione delle strutture dipartimentali e dei Centri di ricerca.

3. Il Collegio dei Direttori di Dipartimento è disciplinato da proprio regolamento che ne stabilisce le modalità di funzionamento.

4. Il Collegio dei Direttori di Dipartimento è presieduto da un Coordinatore coadiuvato da una Giunta la cui composizione tiene conto di una adeguata rappresentanza delle grandi aree scientifico-disciplinari di cui all'Art. 11, comma 5.
Le modalità di elezione del Coordinatore e della Giunta sono disciplinate dal regolamento di cui al comma precedente.

Art.15. Consiglio degli Studenti

1. Il Consiglio degli Studenti è organo autonomo degli studenti dell'Università; ha compiti di promozione della partecipazione studentesca e di coordinamento delle rappresentanze degli studenti negli organi centrali di governo e negli organi delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio dell'Università.
2. Il Consiglio degli Studenti promuove e gestisce i rapporti nazionali ed internazionali con le rappresentanze studentesche di altri Atenei.

3. Il Consiglio degli Studenti è formato dagli studenti eletti in Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nei Consigli di facoltà, da due rappresentanti degli studenti iscritti ai dottorati di ricerca e da un rappresentante per ciascuna delle rappresentanze degli organi periferici di ricerca e di didattica più dieci studenti eletti dal corpo studentesco nel suo complesso.

La rappresentanza dei dottorandi resta in carica due anni.

Il Consiglio degli Studenti elegge nel proprio seno un Presidente.

4. Il Consiglio degli Studenti si dà un proprio regolamento in linea con gli altri regolamenti di Ateneo.

Art.15 bis. Nucleo di Valutazione di Ateneo

1. E' istituito, ai sensi dell'art. 5, co. 22 della Legge 537/93 come modificato dalla Legge 370/99, il Nucleo di Valutazione di Ateneo. Esso ha il compito di verificare, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa in relazione agli obiettivi fissati nei piani di sviluppo dell'Ateneo. Il Nucleo di Valutazione, per le finalità didattiche e scientifiche, determina i parametri di riferimento del controllo sulla base delle indicazioni e dei criteri di valutazione approvati dal S.A. Per le proprie verifiche il Nucleo di Valutazione si avvale del supporto tecnico messo a disposizione dal Direttore Amministrativo.

2. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo riferisce ogni anno, entro il 30 aprile, i risultati della sua attività, per la parte di competenza, al Rettore, al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione, nonché ai Comitati Provinciali della Pubblica Amministrazione, di cui all'art.17 della Legge n. 203/91, con una relazione analitica in cui dovranno essere indicati, distintamente per la didattica, la ricerca e l'amministrazione, i criteri e i risultati della valutazione, nonché eventuali osservazioni e proposte. Ai sensi dell'art.5, co. 23 della Legge n. 537/93, tale relazione viene altresì trasmessa al Ministro competente, al Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario, al CUN e alla Conferenza Permanente dei Rettori, per la valutazione dei risultati relativi all'efficienza e alla produttività delle attività di ricerca e di formazione, e per la verifica dei programmi di sviluppo e di riequilibrio del sistema universitario, anche ai fini della successiva assegnazione delle risorse.

3. Il Nucleo di Valutazione è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri compreso il Presidente, di cui almeno tre nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico.

4. I componenti del Nucleo sono nominati dal Rettore, raccogliendo pareri e indicazioni formulati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione in ordine al numero dei componenti e alle competenze necessarie per l'assolvimento dei compiti dell'organo. Non possono fare parte del Nucleo di Valutazione i membri di organismi centrali di governo, nonché i Direttori dei Centri di Spesa e i Presidenti dei Consigli di Corso di Studio.

5. Il Nucleo di valutazione può articolarsi in sezioni - anche sulla base di indicazioni che gli Organi di Governo possono assumere - determinandone la composizione.

6. Il Nucleo di Valutazione è presieduto da un esperto esterno scelto dal Rettore. I membri del Nucleo restano in carica per un quadriennio e possono essere confermati solo per un ulteriore quadriennio. In caso di interruzione anticipata del mandato, si procede alla nomina del componente da sostituire, il quale dura in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.

7. Il Rettore, di concerto con il Presidente del Nucleo e - se nominati - i Coordinatori di sezione, stabilisce all'inizio dell'anno accademico il calendario delle riunioni plenarie e delle eventuali riunioni di sezione. Per la validità delle sedute si applicano le norme generali sul funzionamento degli organi collegiali previste dalla legge e dall'art.36 dello Statuto.

8. Per lo svolgimento dei propri compiti il Nucleo di Valutazione ha accesso a tutta la documentazione esistente presso gli uffici dell'Amministrazione centrale e delle strutture decentrate e può richiedere informazioni supplementari a tutti gli uffici e centri di spesa che sono tenuti a comunicarle con modalità e tempi da indicare nella richiesta. Il Nucleo di Valutazione può richiedere al Rettore la visione di tutti i documenti disponibili.

TITOLO III

STRUTTURE DIDATTICHE, SCIENTIFICHE E DI SERVIZIO DELL'UNIVERSITA'

Art.16. Strutture dell'Università

1. L'Università si articola in strutture didattiche, scientifiche e di servizio.

2. Le facoltà sono le strutture di appartenenza e di coordinamento didattico dei professori e dei ricercatori. In esse operano uno o più corsi di studio.
L'elenco delle facoltà istituite è riportato nella tabella B allegata al presente statuto, specificando a quale delle grandi aree scientifico-disciplinari di cui all'Art. 11, comma 5 appartiene. Ogni variazione di tale elenco implica una modifica dello statuto.

3. L'attività didattica dell'Università si esplica anche attraverso l'istituzione di Dottorati di Ricerca e di altre forme di iniziativa didattica consentite dalle norme vigenti.

4. Le singole strutture didattiche, nell'ambito dei propri regolamenti, determinano le modalità di formazione e composizione di Commissioni didattiche paritetiche o di analoghe strutture di rappresentanza studentesca paritetiche ai sensi dell'art.6, comma 5, Legge 370 del 19 ottobre 1999.

5. Le attività scientifiche, di ricerca, di alta formazione alla ricerca mediante corsi di dottorato di ricerca, nonché di supporto all'attività didattica sono organizzate e gestite dai dipartimenti istituiti presso l'Università, fatte salve le competenze delle strutture dotate di autonomia previste dallo statuto.
L'elenco dei dipartimenti istituiti è riportato nella tabella C allegata al presente statuto, specificando a quale delle grandi aree scientifico-disciplinari di cui all'Art. 11, comma 5 appartiene. Le variazioni di tale elenco non implicano una modifica dello statuto.

6. Per attività di ricerca di rilevante impegno finanziario relative a progetti almeno quinquennali e che coinvolgano le attività di più dipartimenti, il Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, può deliberare la costituzione di centri interdipartimentali di ricerca.

7. Per organizzare e gestire attività di servizio afferenti alla didattica, alla ricerca e all'amministrazione dell'Università, il Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, può deliberare la costituzione di centri di servizio di Ateneo.

Art.17. Facoltà

1. Ogni facoltà comprende una pluralità di settori scientifico-disciplinari che ritiene utili alla realizzazione ottimale dei propri corsi di studio.

2. Sono organi della facoltà:
a) il Preside;
b) il Consiglio di facoltà;

3. Le facoltà, nell'ambito della loro autonomia regolamentare, possono prevedere l'istituzione della Commissione di programmazione di cui all'Art. 21. Inoltre si dotano di organismi di coordinamento e di verifica dei risultati formativi dei diversi corsi di studio di competenza della facoltà; nella composizione di tali organismi deve essere prevista una rappresentanza degli studenti.

Art.18. Preside

1. Il Preside rappresenta la facoltà anche nel Senato Accademico.
Spetta in particolare al Preside:
a) convocare e presiedere il Consiglio di facoltà;
b) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di facoltà;
c) vigilare sul regolare svolgimento delle attività didattiche che fanno capo alla facoltà;
d) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi sull'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo.

2. Il Preside viene eletto fra i professori di ruolo a tempo pieno appartenenti alla facoltà, ed è nominato con decreto del Rettore.
Il Preside dura in carica quattro anni.
La funzione di Preside non può essere svolta, di norma, per più di due mandati consecutivi. L'elezione per ulteriori mandati consecutivi oltre la norma può avvenire nel rispetto di quanto stabilito nel successivo comma 3 lettera b).

3. Il Preside è eletto dal Consiglio di facoltà a scrutinio segreto, secondo le seguenti modalità.
a) In presenza di candidati che non abbiano già svolto due mandati consecutivi.
- Il Preside è eletto nella prima votazione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, nella seconda o terza votazione a maggioranza assoluta dei votanti.
- In caso di mancata elezione si procede con il metodo del ballottaggio fra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. Nel ballottaggio risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano in ruolo.
b) In presenza di un candidato che abbia già svolto due o più mandati consecutivi.
- Nella prima votazione il Preside è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. In caso di non avvenuta elezione, il candidato che abbia già svolto due o più mandati consecutivi se non ha conseguito il voto di almeno un terzo degli aventi diritto al voto non può proseguire nell'iter elettorale.
- Nel caso di mancata elezione nella prima votazione, la seconda votazione deve avvenire dopo 30 giorni; durante questo intervallo possono essere presentate ulteriori candidature.
- Nella seconda e terza votazione il Preside è eletto a maggioranza assoluta dei votanti.
- In caso di mancata elezione si procede con il metodo del ballottaggio fra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. Nel ballottaggio risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano in ruolo.

4. Le procedure dello svolgimento delle elezioni del Preside sono disciplinate in apposito regolamento elettorale, nel rispetto di quanto stabilito dall'Art. 18 comma 3 e dall'Art. 34.

5. Il Preside può designare il suo vicario tra i professori di ruolo e fuori ruolo della facoltà, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di cessazione, assenza o impedimento temporaneo o delega. Ove il Preside non provveda la funzione vicaria è assunta dal decano.

6. Al Preside può essere assegnata una indennità di funzione nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione.

Art.19. Consiglio di facoltà

1. Il Consiglio di facoltà è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori, da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo da 2 a 5 membri secondo criteri da definire nel Regolamento Generale di Ateneo, da una rappresentanza degli studenti pari a: nove studenti per le facoltà con più di cinquemila iscritti, sette studenti per le facoltà con iscritti tra i duemila e i cinquemila, cinque studenti per le facoltà fino a duemila iscritti.

2. Spetta al Consiglio di facoltà:
a) eleggere il Preside;
b) approvare il regolamento di facoltà;
c) proporre al Senato Accademico l'attivazione dei corsi di studio;
d) deliberare sulle richieste dei docenti di afferire ad un Organo Collegiale di corso di studio, verificando all'inizio di ogni anno accademico e sulla base di quanto stabilito dal regolamento di facoltà la composizione degli Organi Collegiali di corso di studio istituiti presso la facoltà stessa;
e) coordinare e indirizzare le attività didattiche, in base alle proposte degli Organi Collegiali di corso di studio e acquisite le disponibilità per il supporto alla didattica dei dipartimenti, nell'ambito delle rispettive competenze;
f) formulare ed approvare per sottoporle al Senato Accademico le richieste per il riassetto e lo sviluppo della facoltà in corsi di studio, altre strutture didattiche e personale docente, nonché le richieste di risorse finanziarie e di personale tecnico-amministrativo e bibliotecario nell'ambito delle proprie competenze.
Tali richieste vengono definite in un piano di programmazione e sviluppo sulla base delle proposte degli Organi Collegiali di corso di studio e operando un coordinamento con i paralleli programmi dei dipartimenti interessati;
g) deliberare la destinazione e le modalità di copertura dei posti di professore di ruolo e di ricercatore, anche in base alle proposte degli Organi Collegiali di corso di studio e dei dipartimenti interessati;
h) deliberare, sentiti i pareri sull'attività scientifica formulati dai dipartimenti interessati, le chiamate dei professori, motivando le scelte tra gli eventuali pareri differenti;
i) deliberare, sentiti per quanto di loro interesse gli Organi Collegiali di corso di studio, il conferimento di affidamenti e le supplenze seguendo le procedure fissate dal regolamento di facoltà;
l) autorizzare i professori di ruolo e i ricercatori a fruire di periodi di esclusiva attività di ricerca, sentito il dipartimento al quale afferiscono, nonché sentito il parere degli Organi Collegiali di corso di studio interessati.

3. Il Consiglio di facoltà è convocato nella totalità delle sue componenti.
Il diritto di voto è regolato nel modo seguente:
- per le delibere che riguardano i professori di prima fascia, hanno diritto di voto solo i professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia;
- per le delibere che riguardano i professori di seconda fascia, hanno diritto di voto solo i professori di ruolo e fuori ruolo;
- per le delibere che riguardano i ricercatori, hanno diritto di voto solo i professori di ruolo, fuori ruolo e i ricercatori.
Le procedure per il funzionamento del Consiglio di facoltà sono fissate dal regolamento di facoltà.

Art.20. Organi Collegiali dei Corsi di Studio

1. I corsi di studio si svolgono nelle facoltà di rispettiva competenza. Le attività dei corsi di studio sono programmate, organizzate e coordinate da Organi Collegiali: Consigli di corso di studio ovvero Collegi Didattici. Al Collegio Didattico, se istituito, afferiscono una pluralità di corsi di studio.

2. I Consigli di corso di studio provvedono all'organizzazione, alla programmazione e al coordinamento delle attività didattiche per il conseguimento dei titoli di studio di propria pertinenza. In particolare, spetta ai Consigli di corso di studio:

a) l'esame e l'approvazione dei piani di studio, ivi compresi quelli comunitari e internazionali;
b) l'organizzazione dei servizi interni di orientamento e tutorato;
c) formulare al Consiglio di facoltà:

- proposte concernenti i piani di sviluppo anche con riguardo ai posti di professore e ricercatore;
- proposte concernenti, per quanto di propria competenza, le risorse finanziarie e di personale tecnico-amministrativo e bibliotecario per il funzionamento del corso di studio;
- pareri sulla destinazione e modalità di copertura dei posti di professore e ricercatore;
- proposte per le eventuali coperture di insegnamenti con affidamenti e supplenze;
- pareri sulla concessione ai professori di ruolo ed ai ricercatori dell'autorizzazione a fruire di periodi di esclusiva attività di ricerca.

Possono essere altresì delegate dal Consiglio di facoltà ai Consigli di corso di studio competenze specifiche non riservate dalla legge ai Consigli di facoltà.

Nel caso in cui siano istituiti i Collegi Didattici, spettano a tali organi collegiali le competenze sopra elencate in relazione ai corsi di studio afferenti al Collegio Didattico.

3. Il Consiglio di corso di studio o il Collegio Didattico è costituito da tutti i docenti afferenti al corso o ai corsi di studio di pertinenza dell'Organo Collegiale, da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario e da una rappresentanza degli studenti. Queste rappresentanze sono elette secondo modalità stabilite nel rispetto delle norme vigenti e dei regolamenti delle strutture.

I docenti che svolgono la propria attività didattica nell'ambito di corsi di studio di pertinenza di Organi Collegiali diversi, sono tenuti a optare per l'afferenza ad uno di essi, fermo restando il loro diritto a partecipare anche alle riunioni degli altri senza diritto di voto.

4. Il Presidente del Consiglio di corso di studio ovvero del Collegio Didattico viene eletto fra i professori di ruolo a tempo pieno, ed è nominato con decreto del Rettore.

Il Presidente dell'Organo Collegiale dura in carica quattro anni.

La funzione di Presidente non può essere svolta, di norma, per più di due mandati consecutivi. L'elezione per ulteriori mandati consecutivi oltre la norma può avvenire nel rispetto di quanto stabilito per il Preside dall'Art. 18 comma 3 lettera b).

Il Presidente è eletto dal Consiglio dell'Organo Collegiale a scrutinio segreto, con le stesse modalità di elezione del Preside di facoltà. Le procedure dello svolgimento delle elezioni sono disciplinate in apposito regolamento elettorale, nel rispetto di quanto stabilito dall'Art. 18 comma 3 e dall'Art. 34.

Al Presidente compete:

a) convocare e presiedere l'Organo Collegiale;
b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo Collegiale;
c) vigilare sul regolare svolgimento delle attività didattiche;
d) esercitare le altre funzioni che gli sono attribuite dallo statuto o dai regolamenti didattici.

5. Al Presidente del Consiglio di corso di studio ovvero del Collegio Didattico può essere assegnata una indennità di funzione nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione.

Art.21. Commissione di programmazione di facoltà

1. La Commissione di programmazione di facoltà, ove istituita, ha il compito di istruire e dare indicazioni al Consiglio di Facoltà circa:

a) i piani di sviluppo della facoltà, secondo quanto stabilito dall'Art.19 comma 2, punto f);

b) le richieste al Senato Accademico dei posti di professore e ricercatore e le loro destinazioni.

2. La Commissione è elettiva. La composizione e le modalità dell'elezione sono indicate nel regolamento di facoltà.

Art.22. Dipartimenti

1. I dipartimenti promuovono e coordinano l'attività scientifica, di ricerca, di supporto all'attività didattica dell'Università e di formazione alla ricerca, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo ricercatore e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca e di utilizzare le apparecchiature scientifiche dell'Università.
Ogni dipartimento comprende uno o più settori di ricerca omogenei per fine o per metodo e organizza e coordina le relative strutture. Inoltre essi propongono al Senato Accademico, per l'approvazione, l'elenco dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti di loro competenza.
Ogni professore e ogni ricercatore dell'Università deve afferire ad un dipartimento. Ai singoli professori e ricercatori è garantita la libertà di optare per un dipartimento. Le modalità per l'esercizio di tale opzione sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo.

2. Il dipartimento ha autonomia amministrativa, contrattuale, finanziaria e contabile secondo quanto disposto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

In particolare il dipartimento:

a) predispone annualmente le richieste di finanziamenti e dell'assegnazione, per quanto di propria competenza, di personale tecnico-amministrativo e bibliotecario per la realizzazione di un programma di sviluppo e di potenziamento della ricerca svolta nell'ambito dipartimentale;

b) formula proposte al Senato Accademico per l'attivazione dei corsi di dottorato di ricerca ed è responsabile delle relative attività formative;

c) mette a disposizione del personale docente i mezzi e le attrezzature necessarie per le attività dei dottorati di ricerca e per consentire la preparazione alle prove finali previste dai vari corsi di studio cui fornisce supporto;

d) predispone annualmente programmi e progetti di sviluppo della ricerca e di supporto alla didattica;

e) formula proposte alle facoltà in merito ai piani di sviluppo, in relazione al precedente art. 19, comma 2, lettere f) e g), anche in riferimento alla destinazione e modalità di copertura dei posti di professore di ruolo e ricercatore;

f) dà pareri in ordine alle chiamate dei professori da effettuare da parte dei Consigli di facoltà, limitatamente ai settori scientifico-disciplinari di pertinenza del dipartimento;

g) svolge anche attività di ricerca e di consulenza tramite contratti e convenzioni stipulati con enti esterni, pubblici e privati.

Art.23. Organi del dipartimento

1. Sono organi del dipartimento:
a) il Direttore;
b) il Consiglio;
c) la Giunta.

2. Il Direttore rappresenta il dipartimento e presiede il Consiglio e la Giunta.
Il Direttore cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di dipartimento, tiene i rapporti con gli organi accademici e vigila sull'osservanza, nell'ambito del dipartimento, delle leggi, dello statuto e dei regolamenti.

3. Il Direttore viene eletto fra i professori di ruolo a tempo pieno ed è nominato con decreto del Rettore.
Il Direttore dura in carica quattro anni.
La funzione di Direttore non può essere svolta, di norma, per più di due mandati consecutivi. L'elezione per ulteriori mandati consecutivi oltre la norma può avvenire nel rispetto di quanto stabilito nel successivo comma 4 lettera b).
4. Il Direttore è eletto dal Consiglio di dipartimento a scrutinio segreto, secondo le seguenti modalità.
a) In presenza di candidati che non abbiano già svolto due mandati consecutivi.
- Il Direttore è eletto nella prima votazione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, nella seconda o terza votazione a maggioranza assoluta dei votanti.
- In caso di mancata elezione si procede con il metodo del ballottaggio fra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. Nel ballottaggio risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano in ruolo.
b) In presenza di un candidato che abbia già svolto due o più mandati consecutivi.
- Nella prima votazione il Direttore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. In caso di non avvenuta elezione, il candidato che abbia già svolto due o più mandati consecutivi se non ha conseguito il voto di almeno un terzo degli aventi diritto al voto non può proseguire nell'iter elettorale.
- Nel caso di mancata elezione nella prima votazione, la seconda votazione deve avvenire dopo 30 giorni; durante questo intervallo possono essere presentate ulteriori candidature.
- Nella seconda e terza votazione il Direttore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti.
- In caso di mancata elezione si procede con il metodo del ballottaggio fra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. Nel ballottaggio risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano in ruolo.

5. Le procedure dello svolgimento delle elezioni del Direttore sono disciplinate in apposito regolamento elettorale, nel rispetto di quanto stabilito dall'Art. 23 comma 4 e dall'Art. 34.

6. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo il Direttore è coadiuvato dal Segretario Amministrativo del dipartimento.
Il Direttore può designare il suo vicario tra i professori di ruolo e fuori ruolo del dipartimento che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di cessazione, assenza o impedimento temporaneo o delega.
Ove il Direttore non provveda la funzione vicaria è assunta dal decano.

7. Al Direttore può essere assegnata una indennità di funzione nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione.

8. Il Consiglio di dipartimento programma e gestisce le attività del dipartimento.
Il Consiglio è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori afferenti al dipartimento, da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, da una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di dottorato e dal Segretario Amministrativo, con voto consultivo.
Le modalità di funzionamento del consiglio e le norme elettorali sono stabilite dal regolamento del dipartimento. Il Consiglio può delegare alla Giunta il potere di deliberare su argomenti specifici.

9. La Giunta è l'organo esecutivo che coadiuva il Direttore. La composizione della Giunta, la sua durata e le modalità di elezione sono stabilite dal regolamento del dipartimento. In ogni caso devono essere rappresentati nella giunta in modo paritetico tutte le categorie dei docenti, ed il personale tecnico-amministrativo e deve essere inoltre garantita la partecipazione del Segretario Amministrativo.

Art.24. Corsi di dottorato di ricerca

1. I corsi di dottorato di ricerca sono tenuti presso i dipartimenti, nel rispetto dei relativi settori disciplinari di competenza.
L'Università provvede a disciplinare il funzionamento dei corsi di dottorato con apposito regolamento. Per i dottorati di ricerca con sede amministrativa presso l'Università, il collegio dei docenti è tenuto a redigere e a trasmettere al Consiglio di dipartimento una relazione annuale sull'attività didattica svolta e sui programmi dell'attività didattica prevista per l'anno successivo.
Il Consiglio di dipartimento è tenuto ad inviare tale documentazione al Senato Accademico per l'approvazione.

Art.25. Biblioteche

1. E' costituito il Sistema Bibliotecario d'Ateneo (SBA) inteso come l'insieme coordinato delle strutture bibliotecarie dedicate alle esigenze della ricerca e della didattica e responsabili della conservazione, incremento e fruizione del patrimonio bibliografico e documentale, anche mediante tecnologie innovative.

2. Le strutture del SBA sono organizzate sulla base della distinzione tra compiti di indirizzo scientifico e compiti di gestione amministrativa, bibliotecnica e biblioteconomica.

3. Le modalità organizzative, nonché le competenze e la composizione degli organi del SBA e delle singole biblioteche sono definite con apposito regolamento di Ateneo.

Art.26. Centri di ricerca interdipartimentali e interuniversitari

1. I centri di ricerca interdipartimentali hanno lo scopo di realizzare progetti scientifici di durata pluriennale di particolare rilevanza che coinvolgano le competenze e le attrezzature di più dipartimenti.
I centri di ricerca interdipartimentali sono istituiti dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, su proposta dei dipartimenti interessati.

I dipartimenti proponenti devono indicare nella proposta la quota delle risorse necessarie a loro carico, ed allegare lo schema di regolamento che disciplina gli organi di gestione, la sede e la durata del centro.
Non possono comunque essere attribuite ai centri risorse proprie, escluse quelle finanziarie a termine.

2. L'Università può partecipare all'istituzione di centri di ricerca interuniversitari stipulando apposite convenzioni con altre Università.

Art.27. Centri di servizio interdipartimentali

1. I centri di servizio interdipartimentali hanno per scopo la gestione e l'utilizzazione di strutture e di apparati scientifici e tecnici comuni a più strutture di ricerca e di insegnamento.
L'istituzione dei centri di servizi è deliberata dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, su proposta delle facoltà e/o dei dipartimenti.
I soggetti proponenti devono indicare nella proposta la quota delle risorse necessarie a loro carico, ed allegare lo schema di regolamento che disciplina gli organi di gestione, la sede e la durata del centro.

TITOLO IV

AUTONOMIA REGOLAMENTARE

Art.28. Regolamento Generale di Ateneo

1. Il Regolamento Generale di Ateneo contiene le norme relative all'organizzazione generale dell'Università; le modalità di funzionamento del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione; le procedure per la istituzione e la disattivazione delle strutture universitarie.

2. Esso contiene inoltre le norme quadro per la predisposizione del regolamento del Consiglio degli Studenti e dei regolamenti delle strutture.

3. Il Regolamento è emanato dal Rettore, previa deliberazione del Senato Accademico, sentiti il Consiglio di Amministrazione, i Consigli delle facoltà e i Consigli dei dipartimenti.

Art.29. Regolamento Didattico di Ateneo

1. Il Regolamento Didattico di Ateneo disciplina gli ordinamenti dei corsi di studio e di ogni altra forma di iniziativa didattica consentita dalle norme vigenti istituita nell'Ateneo.

2. Il Regolamento è emanato dal Rettore, previa deliberazione del Senato Accademico, su proposta delle strutture didattiche.

Art.30. Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

1. Il Regolamento disciplina i criteri di gestione e le procedure amministrative, finanziarie e contabili dell'Università.

In esso sono anche specificate le strutture alle quali, oltre che ai dipartimenti, è attribuita autonomia amministrativa, finanziaria e contabile.

2. Esso determina i limiti e le modalità di esercizio dell'autonomia contrattuale dei dipartimenti.

3. Il Regolamento è emanato dal Rettore, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sentiti il Senato Accademico e gli organi collegiali dei centri di spesa.

Art.31. Altri Regolamenti

1. Il Regolamento del Consiglio degli studenti contiene le norme relative al funzionamento del Consiglio degli studenti.
Il Regolamento è deliberato dal Consiglio degli studenti, nel rispetto delle norme quadro contenute nel Regolamento Generale di Ateneo.

2. I Regolamenti degli organi collegiali e delle strutture dell'Ateneo contengono le disposizioni relative al funzionamento dei diversi organi e delle diverse strutture didattiche, di ricerca e di servizio dell'Università.
Essi sono deliberati dai Consigli delle strutture, nel rispetto delle norme quadro contenute nel Regolamento Generale di Ateneo.

3. I Regolamenti didattici delle strutture didattiche determinano gli obiettivi formativi; i crediti, i curricula e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali; le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza e disciplinano, in accordo con le disposizioni contenute nel Regolamento Didattico di Ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti, l'articolazione delle attività formative e degli insegnamenti; le loro eventuali propedeuticità e modularità; la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese quelle dell'insegnamento a distanza.
I Regolamenti sono ratificati dai Consigli di facoltà, su proposta degli Organi Collegiali dei corsi di studio competenti, secondo quanto stabilito dai regolamenti di Facoltà.

4. I Regolamenti di cui ai commi 1, 2 e 3 prima dell'emanazione sono trasmessi al Senato Accademico che, dopo aver acquisito il parere del Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di sua competenza, esercita il controllo di legittimità e di merito. Tale controllo viene svolto nella forma di eventuale richiesta motivata di riesame.
In assenza di rilievi entro sessanta giorni dalla trasmissione, i Regolamenti sono emanati dal Rettore.
Il Senato Accademico può per una sola volta rinviare i Regolamenti agli organi proponenti, indicando le norme ritenute illegittime e quelle ritenute non conformi ai regolamenti di Ateneo. Gli organi suddetti possono non adeguarsi ai soli rilievi di non conformità con deliberazione approvata dalla maggioranza dei due terzi dei loro componenti. Qualora questa maggioranza non venga raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate.

Art.32. Deliberazione, entrata in vigore e modifica dei Regolamenti

1. Tutti i regolamenti sono deliberati dagli organi collegiali designati, a maggioranza assoluta dei componenti.

2. Tutti i regolamenti entrano in vigore 15 giorni dopo la loro emanazione, a meno che non sia diversamente disposto dal regolamento stesso.

3. La modifica dei regolamenti segue le norme e le procedure previste per la loro adozione.

TITOLO V

NORME COMUNI E FINALI

Art.33. Inizio dell'anno accademico

1. L'anno accademico ha ufficialmente inizio il 1° ottobre, fatto salvo quanto diversamente disposto per soddisfare ragioni di organizzazione didattica.

Art.34. Designazioni elettive

1. Tutti i mandati elettivi decorrono, di norma, dall'inizio dell'anno accademico.

2. Le rappresentanze delle categorie interessate nei diversi organi previsti dallo statuto sono elette con voto limitato. Fatto salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto, ogni elettore può votare per non più di un terzo, con arrotondamento all'intero superiore, dei membri da designare.

3. Le votazioni per le designazioni elettive sono valide se vi abbiano partecipato almeno il trenta per cento degli aventi diritto, ad eccezione di quelle relative alla rappresentanza degli studenti per le quali il limite di partecipazione per la loro validità è fissato al venti per cento degli aventi diritto.

Per le elezioni studentesche non concorrono alla determinazione del quorum gli studenti iscritti fuori corso; l'elettorato attivo e passivo spetta agli studenti iscritti e in regola con il pagamento delle tasse.

Se il quorum richiesto non viene raggiunto, per una o più categorie, la votazione può essere ripetuta una sola volta.

La mancata designazione di rappresentanti di una o più categorie non pregiudica la validità della composizione degli organi.

4. Nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato di Rettore, di Preside di facoltà, di Presidente di Organo Collegiale di corso di studio e di Direttore di dipartimento sono indette le elezioni da parte del decano dei professori di ruolo o, in caso di sua assenza o impedimento o qualora non vi provvedesse nei termini prescritti, dal professore che lo segue in ordine di anzianità di ruolo rispettivamente, dell'Università e delle altre strutture sopra menzionate.

5. Nei sei mesi precedenti la scadenza dei membri elettivi del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, sono indette le elezioni da parte del Rettore.

6. Gli eletti alla carica di Rettore, Preside di facoltà, Direttore di dipartimento, Presidente di Organo Collegiale di corso di studio, Direttore di centro, nonché i docenti eletti nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione devono essere in regime di impegno a tempo pieno.

Gli eletti a tali cariche devono mantenere il regime di impegno a tempo pieno, a pena di decadenza, per tutta la durata del mandato.

7. La funzione di membro elettivo del Senato Accademico, membro elettivo del Consiglio di Amministrazione non può essere svolta per più di due mandati consecutivi.

La funzione di rappresentante degli studenti negli organi centrali, periferici e di gestione dell'Ateneo non può essere svolta per più di due mandati consecutivi.

Una ulteriore elezione può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo di tempo pari almeno alla durata nominale del mandato.

8. In caso di interruzione anticipata del mandato di membri elettivi degli organi collegiali vengono indette nuove elezioni limitatamente alla sostituzione dei membri suddetti, il nuovo eletto dura in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.

In caso di interruzione anticipata del mandato dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione, nel Senato Accademico, nel Consiglio degli studenti e dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario e degli studenti nei Consigli di facoltà, negli Organi Collegiali di corso di studio e nei Consigli di dipartimento, subentra il primo dei non eletti per il restante periodo del mandato interrotto. Nel caso di Elezioni che prevedano candidature per lista, il subentrante sarà il primo dei non eletti all'interno della stessa lista nella quale era stato eletto il rappresentante che ha interrotto il mandato.

9. In caso di interruzione del mandato di Rettore, di Preside di facoltà, di Presidente di Organo Collegiale di corso di studio e di Direttore di dipartimento entro trenta giorni dalla cessazione dovranno essere indette le elezioni dal decano, ai sensi del precedente comma 4 del presente articolo. La durata del mandato del nuovo eletto è ridotta, rispetto a quella prevista dallo statuto, della frazione di anno necessaria per far coincidere il termine del mandato con la fine dell'anno accademico.

10. Per il computo del numero dei mandati, il mandato interrotto è considerato solo se la durata dello stesso ha superato la metà di quella nominale.

Art.35. Incompatibilità

1. Le cariche di Rettore, di Prorettore vicario e di Prorettore sono incompatibili con quelle di Preside di facoltà e di Presidente o Direttore di altre strutture didattiche o di ricerca dell'Università dotate di autonomia amministrativa, finanziaria, contabile.

2. Il Preside, il Presidente di Organo Collegiale di corso di studio e il Direttore di una struttura didattica o di ricerca non può ricoprire la carica di Presidente o Direttore di altre strutture didattiche o di ricerca dell'Università.

3. La carica di Prorettore, di membro eletto del Senato Accademico, di Preside, Presidente o Direttore di strutture didattiche o di ricerca dell'Università dotate di autonomia amministrativa, finanziaria, contabile, è incompatibile con quella di membro eletto del Consiglio di Amministrazione.

4. La funzione di Prorettore vicario è incompatibile con quelle di membro eletto del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

5. La carica di rappresentante degli studenti in seno al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione, al Consiglio di Amministrazione dell'Adisu e al Comitato Universitario per lo Sport sono incompatibili.

6. Chi, ricoprendo una carica in un organo dell'Università, viene eletto o nominato a ricoprirne un'altra incompatibile con la prima, decade da quella precedentemente ricoperta contestualmente all'accettazione della nuova carica.

7. Altre forme di incompatibilità possono essere previste nel Regolamento Generale di Ateneo.

Art.36. Validità delle adunanze e delle deliberazioni

1. Le adunanze degli organi sono valide se:
a) tutti coloro che hanno titolo a parteciparvi siano stati convocati mediante affissione all'albo e comunicazione scritta personale, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno spedita almeno 5 giorni prima dell'adunanza, salvo casi di urgenza;
b) siano presenti almeno la metà più uno, con arrotondamento in difetto, degli aventi titolo.

2. Nel computo per la determinazione del numero legale di cui al precedente comma 1 punto b), salvo che per le sedute del Consiglio di Amministrazione, non si tiene conto di coloro che abbiano giustificato per iscritto la propria assenza e si tiene conto dei professori fuori ruolo e dei docenti in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità od in alternanza, ex art. 17 D.P.R. 382/80 soltanto se intervengono all'adunanza.

3. L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente e deve espressamente indicare le deliberazioni da assumere con maggioranza qualificata.
Nell'ordine del giorni devono essere anche inseriti gli argomenti la cui richiesta sia stata sottoscritta da almeno un decimo e comunque non meno di quattro dei membri del collegio.

4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quando sia diversamente disposto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Qualora una deliberazione debba essere adottata con la maggioranza assoluta o qualificata dei componenti dell'organo, si tiene conto dei professori fuori ruolo e dei docenti in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità o in alternanza ex art. 17 D.P.R. 382/80, soltanto se intervengono all'adunanza.

5. Nessuno può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardino suoi parenti o affini entro il quarto grado.

Art.37. Verbalizzazione

1. I verbali delle adunanze degli organi devono essere approvati, di norma, nella medesima seduta o in quella immediatamente successiva e devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario della seduta.

2. Gli originali dei verbali sono conservati a cura della segreteria della presidenza o della direzione dell'organo.

3. I verbali delle adunanze, dopo la loro approvazione, sono pubblici. Le norme per la loro consultazione sono contenute nel Regolamento Generale di Ateneo. Al personale universitario ed agli studenti è comunque garantita la consultazione dei verbali nei locali ove sono custoditi.

Art.38. Modifiche di statuto

1. Le modifiche di statuto sono deliberate dal Senato Accademico previo parere del Consiglio di Amministrazione. Le modifiche di statuto che riguardano funzioni, composizione e modalità di elezione degli organi centrali di governo sono deliberate dal Senato Accademico con la maggioranza degli aventi diritto, previo parere del Consiglio di Amministrazione.

2. Proposte di modifiche allo statuto possono essere presentate anche dal Consiglio di Amministrazione, dal Consiglio degli Studenti e dai Consigli di facoltà e di dipartimento. Il Senato Accademico, entro il termine di sessanta giorni, deve adottare una motivata delibera sulla ammissibilità delle proposte presentate.

3. Le modifiche di statuto sono emanate dal Rettore secondo le procedure previste dalla legge 9 maggio 1989 n. 168, art. 6, commi 9 e 10.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art.39. Entrata in vigore dello statuto

1. Le modifiche dello statuto deliberate entrano in vigore in conformità al disposto dell'art. 6, commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

2. L'entrata in vigore dello statuto comporta l'immediata efficacia di tutte le disposizioni statutarie le cui prescrizioni non siano subordinate alla adozione di apposite disposizioni regolamentari.

Art.40. Revisione regolamenti elettorali

1. I regolamenti per lo svolgimento delle elezioni del Rettore, dei Presidi, dei Presidenti degli Organi Collegiali dei corsi di studio e dei Direttori di dipartimento devono essere revisionati dagli uffici competenti in accordo con le norme previste dallo Statuto, entro 30 giorni dall'emanazione dello Statuto.
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono deliberati dal Senato Accademico su proposta degli uffici competenti; dopo la delibera i regolamenti elettorali sono resi esecutivi dal Rettore con proprio decreto.

Art.41. Regolamenti

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto il Senato Accademico provvede alla modifica e all'approvazione del Regolamento Generale di Ateneo.

2. Entro un anno dal decreto di emanazione del Regolamento Generale di Ateneo tutti gli altri Regolamenti previsti dallo statuto devono essere adeguati alle norme del presente statuto e del Regolamento Generale di Ateneo

3. Fino all'entrata in vigore dei nuovi Regolamenti previsti dal presente statuto, continuano ad avere efficacia i Regolamenti attualmente vigenti.

Tabella A

GRANDI AREE SCIENTIFICO-DISCIPLINARI

Le grandi aree scientifico-disciplinari dell'Università di cui all'Art. 11 commi 3 e 5 sono così definite:

- Area I: Discipline umanistiche;
- Area II: Discipline tecnico-progettuali;
- Area III: Discipline matematiche, fisiche e naturali;
- Area IV: Discipline giuridiche, politiche, economiche e sociologiche.

I settori scientifico-disciplinari e le strutture didattiche e scientifiche (facoltà e dipartimenti) sono attribuiti alle diverse aree secondo il seguente elenco:

AREA I - Discipline umanistiche

SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI

L-ANT/01	Preistoria e protostoria
L-ANT/02	Storia greca
L-ANT/03	Storia romana
L-ANT/04	Numismatica
L-ANT/05	Papirologia
L-ANT/06	Etruscologia e antichità italiche
L-ANT/07	Archeologia classica
L-ANT/08	Archeologia cristiana e medievale
L-ANT/09	Topografia antica
L-ANT/10	Metodologie della ricerca archeologica
L-ART/01	Storia dell'arte medievale
L-ART/02	Storia dell'arte moderna
L-ART/03	Storia dell'arte contemporanea
L-ART/04	Museologia e critica artistica e del restauro
L-ART/05	Discipline dello spettacolo
L-ART/06	Cinema, fotografia e televisione
L-ART/07	Musicologia e storia della musica
L-ART/08	Etnomusicologia
L-FIL-LET/01	Civiltà egee
L-FIL-LET/02	Lingua e letteratura greca
L-FIL-LET/03	Filologia italica, illirica, celtica
L-FIL-LET/04	Lingua e letteratura latina
L-FIL-LET/05	Filologia classica
L-FIL-LET/06	Letteratura cristiana antica
L-FIL-LET/07	Civiltà bizantina
L-FIL-LET/08	Letteratura latina medievale e umanistica
L-FIL-LET/09	Filologia e linguistica romanza
L-FIL-LET/10	Letteratura italiana

L-FIL-LET/11	Letteratura italiana contemporanea
L-FIL-LET/12	Linguistica italiana
L-FIL-LET/13	Filologia della letteratura italiana
L-FIL-LET/14	Critica letteraria e letterature comparate
L-FIL-LET/15	Filologia germanica
L-LIN/01	Glottologia e linguistica
L-LIN/02	Didattica delle lingue moderne
L-LIN/03	Letteratura francese
L-LIN/04	Lingua e traduzione - lingua francese
L-LIN/05	Letteratura spagnola
L-LIN/06	Lingua e letterature ispano-americane
L-LIN/07	Lingua e traduzione - lingua spagnola
L-LIN/08	Letteratura portoghese e brasiliana
L-LIN/09	Lingua e traduzione - lingue portoghese e brasiliana
L-LIN/10	Letteratura inglese
L-LIN/11	Lingue e letterature anglo-americane
L-LIN/12	Lingua e traduzione - lingua inglese
L-LIN/13	Letteratura tedesca
L-LIN/14	Lingua e traduzione - lingua tedesca
L-LIN/15	Lingue e letterature nordiche
L-LIN/16	Lingua e letteratura nederlandese
L-LIN/17	Lingua e letteratura romena
L-LIN/18	Lingua e letteratura albanese
L-LIN/19	Filologia ugro-finnica
L-LIN/20	Lingua e letteratura neogreca
L-LIN/21	Slavistica
L-OR/01	Storia del vicino oriente antico
L-OR/02	Egittologia e civiltà copta
L-OR/03	Assiriologia
L-OR/04	Anatolistica
L-OR/05	Archeologia e storia dell'arte del vicino oriente antico
L-OR/06	Archeologia fenicio-punica
L-OR/07	Semitistica - lingue e letterature dell'Etiopia
L-OR/08	Ebraico
L-OR/09	Lingue e letterature dell'africa
L-OR/10	Storia dei paesi islamici
L-OR/11	Archeologia e storia dell'arte musulmana
L-OR/12	Lingua e letteratura araba
L-OR/13	Armenistica, caucasologia, mongolistica e turcologia
L-OR/14	Filologia, religioni e storia dell'iran
L-OR/15	Lingua e letteratura persiana
L-OR/16	Archeologia e storia dell'arte dell'india e dell'asia centrale
L-OR/17	Filosofie, religioni e storia dell'india e dell'asia centrale
L-OR/18	Indologia e tibetologia
L-OR/19	Lingue e letterature moderne del subcontinente indiano
L-OR/20	Archeologia, storia dell'arte e filosofie dell'asia orientale
L-OR/21	Lingue e letterature della cina e dell'asia sud-orientale
L-OR/22	Lingue e letterature del giappone e della corea
L-OR/23	Storia dell'asia orientale e sud-orientale
M-STO/01	Storia medievale
M-STO/02	Storia moderna

M-STO/03	Storia dell'europa orientale
M-STO/04	Storia contemporanea
M-STO/05	Storia della scienza e delle tecniche
M-STO/06	Storia delle religioni
M-STO/07	Storia del cristianesimo e delle chiese
M-STO/08	Archivistica, bibliografia e biblioteconomia
M-STO/09	Paleografia
M-DEA/01	Discipline demoetnoantropologiche
M-GGR/01	Geografia
M-FIL/01	Filosofia teoretica
M-FIL/02	Logica e filosofia della scienza
M-FIL/03	Filosofia morale
M-FIL/04	Estetica
M-FIL/05	Filosofia e teoria dei linguaggi
M-FIL/06	Storia della filosofia
M-FIL/07	Storia della filosofia antica
M-FIL/08	Storia della filosofia medievale
M-PED/01	Pedagogia generale e sociale
M-PED/02	Storia della pedagogia
M-PED/03	Didattica e pedagogia speciale
M-PED/04	Pedagogia sperimentale
M-PSI/01	Psicologia generale
M-PSI/02	Psicobiologia e psicologia fisiologica
M-PSI/03	Psicometria
M-PSI/04	Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione
M-PSI/05	Psicologia sociale
M-PSI/06	Psicologia del lavoro e delle organizzazioni
M-PSI/07	Psicologia dinamica
M-PSI/08	Psicologia clinica
SPS/01	Filosofia politica
SPS/05	Storia e istituzioni delle americhe
SPS/08	Sociologia dei processi culturali

STRUTTURE DIDATTICHE (Facoltà)

Facoltà di Lettere e Filosofia
Facoltà di Scienze della Formazione

STRUTTURE SCIENTIFICHE (Dipartimenti)

Dipartimento Comunicazione e Spettacolo
Dipartimento di Filosofia
Dipartimento di Italianistica
Dipartimento di Letterature Comparate
Dipartimento di Linguistica
Dipartimento di Progettazione Educativa e Didattica
Dipartimento di Scienze dell'Educazione
Dipartimento di Studi Americani
Dipartimento di Studi dei Processi Formativi, Culturali e Interculturali nella Società Contemporanea
Dipartimento di Studi sul Mondo Antico
Dipartimento di Studi Storico-Artistici, Archeologici e sulla Conservazione
Dipartimento di Studi Storici Geografici e Antropologici

AREA II - Discipline tecnico-progettuali

SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI

ICAR/01	Idraulica
ICAR/08	Scienza delle costruzioni
ICAR/09	Tecnica delle costruzioni
ICAR/10	Architettura tecnica
ICAR/11	Produzione edilizia
ICAR/12	Tecnologia dell'architettura
ICAR/13	Disegno industriale
ICAR/14	Composizione architettonica e urbana
ICAR/15	Architettura del paesaggio
ICAR/16	Architettura degli interni e allestimento
ICAR/17	Disegno
ICAR/18	Storia dell'architettura
ICAR/19	Restauro
ICAR/20	Tecnica e pianificazione urbanistica
ICAR/21	Urbanistica
ICAR/22	Estimo
ICAR/02	Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia
ICAR/03	Ingegneria sanitaria-ambientale
ICAR/04	Strade, ferrovie ed aeroporti
ICAR/05	Trasporti
ICAR/06	Topografia e cartografia
ICAR/07	Geotecnica
ING-IND/01	Architettura navale
ING-IND/02	Costruzioni e impianti navali e marini
ING-IND/03	Meccanica del volo
ING-IND/04	Costruzioni e strutture aerospaziali
ING-IND/05	Impianti e sistemi aerospaziali
ING-IND/06	Fluidodinamica
ING-IND/07	Propulsione aerospaziale
ING-IND/08	Macchine a fluido
ING-IND/09	Sistemi per l'energia e l'ambiente
ING-IND/10	Fisica tecnica industriale
ING-IND/11	Fisica tecnica ambientale
ING-IND/12	Misure meccaniche e termiche
ING-IND/13	Meccanica applicata alle macchine
ING-IND/14	Progettazione meccanica e costruzione di macchine
ING-IND/15	Disegno e metodi dell'ingegneria industriale
ING-IND/16	Tecnologie e sistemi di lavorazione
ING-IND/17	Impianti industriali meccanici
ING-IND/18	Fisica dei reattori nucleari
ING-IND/19	Impianti nucleari
ING-IND/20	Misure e strumentazione nucleari
ING-IND/21	Metallurgia
ING-IND/22	Scienza e tecnologia dei materiali
ING-IND/23	Chimica fisica applicata
ING-IND/24	Principi di ingegneria chimica
ING-IND/25	Impianti chimici

ING-IND/26	Teoria dello sviluppo dei processi chimici
ING-IND/27	Chimica industriale e tecnologica
ING-IND/28	Ingegneria e sicurezza degli scavi
ING-IND/29	Ingegneria delle materie prime
ING-IND/30	Idrocarburi e fluidi del sottosuolo
ING-IND/31	Elettrotecnica
ING-IND/32	Convertitori, macchine e azionamenti elettrici
ING-IND/33	Sistemi elettrici per l'energia
ING-IND/34	Bioingegneria industriale
ING-IND/35	Ingegneria economico-gestionale
ING-INF/01	Elettronica
ING-INF/02	Campi elettromagnetici
ING-INF/03	Telecomunicazioni
ING-INF/04	Automatica
ING-INF/05	Sistemi di elaborazione delle informazioni
ING-INF/06	Bioingegneria elettronica e informatica
ING-INF/07	Misure elettriche e elettroniche
INF/01	Informatica

STRUTTURE DIDATTICHE (Facoltà)

Facoltà di Architettura
Facoltà di Ingegneria

STRUTTURE SCIENTIFICHE (Dipartimenti)

Dipartimento di Elettronica Applicata
Dipartimento di Informatica ed Automazione
Dipartimento di Ingegneria Elettronica
Dipartimento di Ingegneria Meccanica ed Industriale
Dipartimento di Progettazione e Studio dell'Architettura
Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile
Dipartimento di Strutture
Dipartimento di Studi urbani

AREA III - Discipline matematiche, fisiche e naturali

SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI

MAT/01	Logica matematica
MAT/02	Algebra
MAT/03	Geometria
MAT/04	Matematiche complementari
MAT/05	Analisi matematica
MAT/06	Probabilità e statistica matematica
MAT/07	Fisica matematica
MAT/08	Analisi numerica
MAT/09	Ricerca operativa
FIS/01	Fisica sperimentale
FIS/02	Fisica teorica, modelli e metodi matematici

FIS/03	Fisica della materia
FIS/04	Fisica nucleare e subnucleare
FIS/05	Astronomia e astrofisica
FIS/06	Fisica per il sistema terra e il mezzo circumterrestre
FIS/07	Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina)
FIS/08	Didattica e storia della fisica
CHIM/01	Chimica analitica
CHIM/02	Chimica fisica
CHIM/03	Chimica generale e inorganica
CHIM/04	Chimica industriale
CHIM/05	Scienza e tecnologia dei materiali polimerici
CHIM/06	Chimica organica
CHIM/07	Fondamenti chimici delle tecnologie
CHIM/08	Chimica farmaceutica
CHIM/09	Farmaceutico tecnologico applicativo
CHIM/10	Chimica degli alimenti
CHIM/11	Chimica e biotecnologia delle fermentazioni
CHIM/12	Chimica dell'ambiente e dei beni culturali
GEO/01	Paleontologia e paleoecologia
GEO/02	Geologia stratigrafica e sedimentologica
GEO/03	Geologia strutturale
GEO/04	Geografia fisica e geomorfologia
GEO/05	Geologia applicata
GEO/06	Mineralogia
GEO/07	Petrologia e petrografia
GEO/08	Geochimica e vulcanologia
GEO/09	Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico- petrografiche per l'ambiente ed i beni culturali
GEO/10	Geofisica della terra solida
GEO/11	Geofisica applicata
GEO/12	Oceanografia e fisica dell'atmosfera
BIO/01	Botanica generale
BIO/02	Botanica sistematica
BIO/03	Botanica ambientale e applicata
BIO/04	Fisiologia vegetale
BIO/05	Zoologia
BIO/06	Anatomia comparata e citologia
BIO/07	Ecologia
BIO/08	Antropologia
BIO/09	Fisiologia
BIO/10	Biochimica
BIO/11	Biologia molecolare
BIO/12	Biochimica clinica e biologia molecolare clinica
BIO/13	Biologia applicata
BIO/14	Farmacologia
BIO/15	Biologia farmaceutica
BIO/16	Anatomia umana
BIO/17	Istologia
BIO/18	Genetica

BIO/19	Microbiologia generale
MED/04	Patologia generale
MED/07	Microbiologia e microbiologia clinica
MED/42	Igiene generale e applicata
AGR/07	Genetica agraria
AGR/11	Entomologia generale e applicata
AGR/12	Patologia vegetale
AGR/16	Microbiologia agraria
AGR/17	Zootecnica generale e miglioramento genetico
AGR/19	Zootecnica speciale
AGR/20	Zoocolture

STRUTTURE DIDATTICHE (Facoltà)

Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali

STRUTTURE SCIENTIFICHE (Dipartimenti)

Dipartimento di Biologia
Dipartimento di Fisica *"Edoardo Amaldi"*
Dipartimento di Matematica
Dipartimento di Scienze Geologiche

AREA IV Discipline giuridiche, politiche, economiche e sociologiche

SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI

IUS/01	Diritto privato
IUS/02	Diritto privato comparato
IUS/03	Diritto agrario
IUS/04	Diritto commerciale
IUS/05	Diritto dell'economia
IUS/06	Diritto della navigazione
IUS/07	Diritto del lavoro
IUS/08	Diritto costituzionale
IUS/09	Istituzioni di diritto pubblico
IUS/10	Diritto amministrativo
IUS/11	Diritto canonico e diritto ecclesiastico
IUS/12	Diritto tributario
IUS/13	Diritto internazionale
IUS/14	Diritto dell'unione europea
IUS/15	Diritto processuale civile
IUS/16	Diritto processuale penale
IUS/17	Diritto penale
IUS/18	Diritto romano e diritti dell'antichità
IUS/19	Storia del diritto medievale e moderno
IUS/20	Filosofia del diritto
IUS/21	Diritto pubblico comparato
SECS-P/01	Economia politica
SECS P/02	Politica economica

SECS-P/03	Scienza delle finanze
SECS-P/04	Storia del pensiero economico
SECS-P/05	Econometria
SECS-P/06	Economia applicata
SECS-P/07	Economia aziendale
SECS-P/08	Economia e gestione delle imprese
SECS-P/09	Finanza aziendale
SECS-P/10	Organizzazione aziendale
SECS-P/11	Economia degli intermediari finanziari
SECS-P/12	Storia economica
SECS-P/13	Scienze merceologiche
SECS-S/01	Statistica
SECS-S/02	Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica
SECS-S/03	Statistica economica
SECS-S/04	Demografia
SECS-S/05	Statistica sociale
SECS-S/06	Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie
MGGR/02	Geografia economico politica
SPS/02	Storia delle dottrine politiche
SPS/03	Storia delle istituzioni politiche
SPS/04	Scienza politica
SPS/06	Storia delle relazioni internazionali
SPS/07	Sociologia generale
SPS/09	Sociologia dei processi economici e del lavoro
SPS/10	Sociologia dell'ambiente e del territorio
SPS/11	Sociologia dei fenomeni politici
SPS/12	Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale
SPS/13	Storia e istituzioni dell'Africa
SPS/14	Storia e istituzioni dell'Asia

STRUTTURE DIDATTICHE (Facoltà)

Facoltà di Economia *"Federico Caffè"*
Facoltà di Giurisprudenza
Facoltà di Scienze Politiche

STRUTTURE SCIENTIFICHE (Dipartimenti)

Dipartimento di Diritto dell'Economia ed Analisi Economica delle Istituzioni
Dipartimento di Diritto Europeo. Studi Giuridici nella dimensione nazionale, europea, internazionale
Dipartimento di Economia
Dipartimento di Istituzioni Pubbliche, Economia e Società
Dipartimento di Scienze Aziendali ed Economico-Giuridiche
Dipartimento di Storia e Teoria Generale del Diritto
Dipartimento di Studi Internazionali

Tabella B

ELENCO DELLE FACOLTA'

Le Facoltà istituite presso l'Università sono:

Area I: Discipline umanistiche

Facoltà di Lettere e Filosofia
Facoltà di Scienze della Formazione

Area II: Discipline tecnico-progettuali

Facoltà di Architettura
Facoltà di Ingegneria

Area III: Discipline matematiche, fisiche e naturali

Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali

Area IV: Discipline giuridiche, politiche, economiche e sociologiche.

Facoltà di Economia *"Federico Caffè"*
Facoltà di Giurisprudenza
Facoltà di Scienze Politiche

Tabella C

ELENCO DEI DIPARTIMENTI

I dipartimenti istituiti presso l'Università sono:

Area I: Discipline umanistiche

Dipartimento Comunicazione e Spettacolo
Dipartimento di Filosofia
Dipartimento di Italianistica
Dipartimento di Letterature Comparate
Dipartimento di Linguistica
Dipartimento di Progettazione Educativa e Didattica
Dipartimento di Scienze dell'Educazione
Dipartimento di Studi Americani
Dipartimento di Studi dei Processi Formativi, Culturali e Interculturali nella Società Contemporanea
Dipartimento di Studi sul Mondo Antico
Dipartimento di Studi Storico-Artistici, Archeologici e sulla Conservazione
Dipartimento di Studi Storici Geografici e Antropologici

Area II: Discipline tecnico-progettuali

Dipartimento di Elettronica Applicata
Dipartimento di Informatica e Automazione
Dipartimento di Ingegneria Elettronica
Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale
Dipartimento di Progettazione e Studio dell'Architettura
Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile
Dipartimento di Strutture
Dipartimento di Studi Urbani

Area III: Discipline matematiche, fisiche e naturali

Dipartimento di Biologia
Dipartimento di Fisica "*Edoardo Amaldi*"
Dipartimento di Matematica
Dipartimento di Scienze Geologiche

Area IV: Discipline giuridiche, politiche, economiche e sociologiche.

Dipartimento di Diritto dell'Economia ed Analisi Economica delle Istituzioni
Dipartimento di Diritto Europeo. Studi Giuridici nella dimensione nazionale, europea, internazionale
Dipartimento di Economia
Dipartimento di Istituzioni Pubbliche, Economia e Società
Dipartimento di Scienze Aziendali ed Economico-Giuridiche
Dipartimento di Storia e Teoria Generale del Diritto
Dipartimento di Studi Internazionali

07A06948

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G703165/1) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.